



**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE I CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

|       |                             |                  |
|-------|-----------------------------|------------------|
| Dott. | <b>Tiziana Maccarrone</b>   | Presidente       |
| Dott. | <b>Gian Andrea Morbelli</b> | Consigliere      |
| Dott. | <b>Roberta Bonaudi</b>      | Consigliere Rel. |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO MOTIVATO**

Nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 22 l.fall. iscritto al n. 294/2020 R.G.

promosso da:

**[REDACTED]** rappresentata e difesa, giusta procura in calce al reclamo dall'avv. Francesco Cao del Foro di Novara (C.F.: CAOFNC69S12F952R), elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in Novara (NO), Baluardo Q. Sella, n. 18 e che dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni di cancelleria nonché l'eventuale notifica di atti giudiziari relativi al procedimento de quo, ex artt. 170, 176 c.p.c., all'indirizzo mail pec: avvfrancesco-cao@pec.ordineavvocatinovara.it (mail: francesco@studiolegalecao.it - fax: 0321391012;)

RECLAMANTE

contro

**[REDACTED]**

RECLAMATA

\*\*\*

1. Con decreto collegiale emesso il 21.05.2020 (notificato il 25.05.2020) il Tribunale di Cuneo dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza di fallimento presentata



dalla società [REDACTED] nei confronti della società [REDACTED] IMPIANTI ELETTRICI [REDACTED], rilevando che all'udienza del 20.05.2020 (tenuta mediante trattazione scritta come da provvedimento del G.D. in data 10.04.2020 ai sensi dell'art. 83 DL 18/2020 e 36 DL 23/2020) non erano comparsi né il creditore istante, né la debitrice, e ritenendo che, pur non essendo applicabili alla procedura prefallimentare gli artt. 181 e 309 c.p.c., la mancata comparizione della parte ricorrente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 15 l.f. potesse essere indubbiamente interpretata come una implicita rinuncia alla domanda, con conseguente improcedibilità del ricorso.

2. Con ricorso depositato in data 19.06.2020 la [REDACTED] proponeva reclamo chiedendo la revoca del decreto e la rimessione degli atti al Tribunale di Cuneo per la dichiarazione di fallimento della società debitrice deducendo:

- a) Che per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata non vi è alcun automatismo tra la mancata comparizione del creditore istante e la rinuncia al ricorso, sia in fase prefallimentare, sia in fase di reclamo;
- b) Che l'originaria udienza di comparizione fissata per il giorno 21.04.2020 era stata rinviata al 20.05.2020 senza che parte ricorrente avesse ricevuto la prescritta comunicazione automatica dell'esito della notifica via Pec alla debitrice da parte della Cancelleria; conseguentemente, la reclamante aveva ritenuto che il difetto di prova della corretta instaurazione del contraddittorio avrebbe comportato il doveroso rinvio dell'udienza del 20.05.2020;
- c) Che la reclamante non era stata avvertita degli effetti del mancato deposito di note scritte, che era stato quindi ingiustamente ritenuto equivalente alla mancata comparizione all'udienza figurata e alla rinuncia al ricorso.

3. Il reclamo, la procura e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione del 18.08.2020 avanti alla Corte venivano notificati dalla reclamante in data 3.07.2020 alla società [REDACTED] IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. via Pec all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED] estratto dall'elenco ministeriale INI-PEC e risultante dal Registro delle Imprese (vedi Visura



della Camera di Commercio in atti). Nessuno si costituiva per la società reclamata.

Con decreto presidenziale del 12.08.2020 l'udienza del 18.08.2020 -per la quale era stata disposta la trattazione da remoto tramite la piattaforma Teams- veniva rinviata all'8.09.2020 ore 11 per difficoltà tecniche nell'utilizzo di tale mezzo telematico; con nota depositata il 2.09.2020 la difesa della reclamante dichiarava di rinunciare alla possibilità di svolgimento da remoto dell'udienza fissata per il giorno 8.09.2020, espressamente dichiarando che avrebbe partecipato personalmente alla stessa.

All'udienza dell'8.09.2020 parte reclamante si riportava al contenuto del ricorso e richiamava le relative conclusioni, chiedendo la rimessione degli atti al Tribunale di Cuneo anche per l'attività istruttoria prefallimentare. Nessuno compariva per parte reclamata.

\*\*\*

4. Il reclamo è fondato.

In fatto si osserva che dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado risulta che la Cancelleria ha provveduto a notificare via Pec alla debitrice il ricorso e il decreto di fissazione dell'originaria udienza del 10.03.2020 con invio al creditore istante dell'esito della notifica (messaggio automatico inviato il 25.01.2020); anche il provvedimento di differimento dell'udienza al 10.04.2020 e l'ordinanza di trattazione scritta dell'udienza del 20.05.2020 venivano notificati dalla Cancelleria alla debitrice tramite Pec, senza però trasmissione alla ricorrente di alcuna comunicazione automatica dell'esito (positivo) di detta notificazione.

L'ordinanza con la quale il Giudice Designato per la trattazione differiva l'udienza del 21.04.2020 e avvisava le parti che l'udienza del 20.05.2020 si sarebbe svolta con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. b) del D.L 18/2020 non conteneva alcuna indicazione sugli effetti del mancato deposito di note scritte e conclusioni in termini di equivalenza a mancata comparizione all'udienza. Tale effetto non era neppure previsto dalla versione della norma citata all'epoca vigente, atteso che soltanto con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (vedi art. 221) l'art. 83 citato veniva modificato in modo tale da prevedere la facoltà per il giudice di disporre che le udienze civili che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai



difensori delle parti fossero sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la espressa previsione normativa che: *Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile* (art. 83 comma 4 ultima parte).

È pertanto censurabile l'equiparazione del mancato deposito di note difensive alla mancata comparizione del creditore istante all'udienza figurata del 20.05.2020 in difetto di qualsiasi avvertimento su tali effetti processuali nell'ordinanza del 10.04.2020.

In ogni caso, l'interpretazione della mancata comparizione del creditore istante all'udienza ex art. 15 l.f. come una implicita rinuncia alla domanda è contraria alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi dell'art. 18 l. fall.) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"* (principio affermato da Cassazione civile sentenza n. 30445/2019 che –nel confermare la sentenza della Corte d'Appello la quale aveva ritenuto che la dichiarazione di fallimento era correttamente intervenuta nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata per la discussione dell'istanza- osservava che: *Questa Corte si è da ultimo pronunciata sulla questione della mancata comparizione del ricorrente all'udienza di discussione (sentenza n. 24797 del 2019) riaffermando, ad esempio, con riferimento all'impugnazione del decreto in tema di omologa che, "la mancata comparizione delle parti resta disciplinata dal principio (...) per cui il giudice è tenuto a verificare la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, per poi decidere il reclamo nel merito.", secondo l'enunciato anteriore (Sez. 1, Sentenza n. 8227 del 2012), a termini del quale in tema di reclamo ai sensi dell'art. 18*



*I. fall., nel nuovo testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, vale il principio per cui, in caso di difetto di comparizione del reclamante all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere". Ed anche che, con "riferimento al procedimento di reclamo di cui all'art. 26 I. fa/I. (...) trovano applicazione le regole generali sui giudizi camerati ex artt. 737 segg. c.p.c. ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, sicché, qualora dichiarati erroneamente «non luogo a provvedere» sul medesimo, questo provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. (Cass. 3 agosto 2017, n. 19478; Cass. 11 maggio 2005, n. 9930)". 6.2. - Analoga conclusione si impone, ad avviso del Collegio (sentenza n. 24797 del 2019), con riferimento alla fattispecie della mancata comparizione delle parti all'udienza del giudizio di reclamo in tema di omologa del concordato preventivo, essendo sorretta dalla medesima ratio legis).*

Il reclamo merita pertanto accoglimento, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Cuneo affinché provveda alla trattazione dell'istanza di fallimento.

Le spese di lite di parte reclamante, stante la mancata costituzione della reclamata, sono irripetibili.

P.Q.M.

visto l'art. 22 legge fallimentare:

definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo iscritto al n. 284/20 V.G. avverso il decreto emesso in data 21.05.2020 con cui il Tribunale di Cuneo dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di fallimento presentata [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] la Corte di Appello di Torino, sezione I civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

- 1) in accoglimento del reclamo, DISPONE la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per la trattazione dell'istanza di fallimento presentata dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]
- 2) Nulla sulle spese del presente giudizio.



Si comunichi ai sensi dell'art. 22 legge fallimentare.

Torino, così deciso nella camera di consiglio del giorno 08/09/2020.

Il Consigliere estensore

Dott. Roberta Bonaudi

Il Presidente

Dott. Tiziana Maccarrone

